



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO REGIONALE N. 3

PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO REGIONALE d'iniziativa
della Consigliera Baldin

**NORME PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE POPOLARE AL
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO E ALL'ISTITUTO REFERENDARIO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 25 settembre 2024.

NORME PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE POPOLARE AL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO E ALL'ISTITUTO REFERENDARIO

Relazione:

La partecipazione ai poteri della Repubblica, come forma avanzata di cittadinanza attiva, deve essere un obiettivo permanente pena la delegittimazione non tanto del ceto politico, ma delle istituzioni tutte. La citazione del lemma solenne 'Repubblica' non è in questo quadro casuale perché la crisi di rappresentanza riguarda tutti gli organi dai Comuni allo Stato e la crisi di fiducia riguarda tutti i poteri: il legislativo, l'esecutivo e, financo, il giudiziario.

Con la presente proposta riteniamo di intervenire compiutamente su un istituto a livello regionale di scarsissimo utilizzo e di scarsissima efficacia concreta la partecipazione popolare al procedimento legislativo e il referendum. Il referendum è il più ampio correttivo del regime parlamentare in quanto forma di democrazia diretta nella quale i cittadini si fanno legislatori. In una fase di crisi della rappresentanza e, dunque, di legittimazione del ceto politico nei confronti della larga massa dei 'governati' la estensione dell'ascolto di questi dovrebbe essere la priorità, almeno sulla legislazione.

Va, prima di tutto, osservato che negli statuti ordinari, in contraddizione alla retorica della Regione come ente di prossimità per la cittadinanza, risulta assai poco agevole partecipare all'iniziativa o all'approvazione delle leggi. È, infatti, più facile depositare una legge di iniziativa popolare in Parlamento o depositare un quesito referendario alla Corte di cassazione che svolgere attività analoghe nelle Regioni. Se si leggono le disposizioni degli articoli 71 e 75 della Costituzione si ricava che la Charta entrata in vigore nel 1948 prevede un limite minimo di firme, rispettivamente, per la proposta di legge di iniziativa popolare e il referendum abrogativo di 50.000 e 500.000 elettori.

Gli Statuti ordinari approvati tutti dopo la riforma del Titolo V Parte II della Costituzione, dunque dopo il 2001, con una popolazione e un corpo elettorale accresciuti pretendono un numero di firme di elettori sproporzionato rispetto al numero delle firme di elettori richieste nella Charta approvata nell'immediato dopoguerra. Partendo dalla nostra Regione, la legge statutaria prevede, all'art. 20, il numero di firme per la iniziativa legislativa popolare di settemila elettori e, all'art. 26, il numero di firme per l'indizione del referendum di quarantamila elettori. Se si considera che il corpo elettorale italiano residente ammonta a 51.700.891 unità al 31 dicembre 2023 e il corpo elettorale veneto a 4.226.126 unità si evince che il rapporto tra sottoscrittore ed elettore è più alto a svantaggio del referendum regionale, inoltre, lo stesso rapporto aritmetico è ancora più alto in ordine alle iniziative legislative popolari. Si ricava quasi che il legislatore regionale avesse più da temere del legislatore nazionale il contributo civico alla fase di proposta.

Il MoVimento Cinque Stelle sul tema della partecipazione popolare ha costruito il suo consenso e la sua credibilità e quindi noi, come Gruppo veneto, riteniamo fondamentale modificare in senso di favorire la partecipazione, senza scadere nell'assemblearismo, favorendo l'utilizzo dello strumento referendario sia nella fase di approvazione, sia nella fase di proposta.

Il Veneto, come quasi tutte le altre Regioni, avrebbe bisogno di una partecipazione attiva dei cittadini sempre più forte in ragione di una forma di

governo pseudoparlamentare e di una legge elettorale ipermaggioritaria. Il combinato disposto, infatti, tra presidenzialismo, premio di maggioranza, quorum di sbarramento per i voti alle liste e quorum di firme per la presentazione delle liste dà al Consiglio una rappresentatività assai limitata. Limite di rappresentatività che si vede nella tendenza sempre più alta all'astensione e che incide sulla qualità della legislazione.

Le medicine a questi mali prescelte sono tre: favorire l'utilizzo del referendum abrogativo con la riduzione del numero delle firme di un quarto, prevedere la possibilità di firma digitale nella piattaforma pubblica per il referendum e la proposta popolare di legge e regolamento nonché introdurre il referendum propositivo popolare, come previsto e disciplinato dallo Statuto della Regione Lazio agli artt. 62 e 63. Questo nuovo istituto è una combinazione interessante di partecipazione diretta alla legislazione nella fase di iniziativa. Si tratta di una proposta di iniziativa popolare, con un numero di firme di elettori più alto e pari a quello del referendum abrogativo, rafforzata dall'obbligo di indizione di un referendum in caso di mancata votazione del Consiglio regionale della proposta di legge. Se la proposta sottoposta a referendum trova il favore della popolazione, con il doppio quorum di partecipazione e di approvazione, il Consiglio può ulteriormente bocciarla nel termine di sessanta giorni, ma il comitato promotore può chiederne il riesame allo stesso organo dopo due anni dalla sua votazione contraria.

La proposta di riforma statutaria ha il seguente articolato: l'intervento sull'art. 26 con la riduzione del numero delle firme valide per l'indizione di un referendum regionale per l'abrogazione di una legge, di un regolamento o di un atto amministrativo generale da quarantamila a trentamila (art. 1) e la riduzione del numero di organi collegiali delle Province o della Città metropolitana proponenti il referendum (art. 2); la previsione della possibilità di firma digitale di proposte di legge o regolamento regionale e referendum regionale attraverso piattaforma pubblica (artt. 3 e 4) l'introduzione con un art. 26 bis del referendum propositivo popolare avente il medesimo numero di firme e i medesimi limiti di contenuto del referendum previsto dall'art. 26 con la peculiare previsione di un riesame del Consiglio in caso di rigetto dell'esito referendario favorevole (art. 5).

NORME PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE POPOLARE AL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO E ALL'ISTITUTO REFERENDARIO

CAPO I - Norme per favorire la richiesta di referendum e proposta di legge di iniziativa popolare

Art.1 - Riduzione del numero delle firme per la presentazione della richiesta di referendum abrogativo.

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 26 dello Statuto veneto approvato con legge statutaria 17 aprile 2012 n. 1 è così sostituita:

“a) trentamila elettori;”.

Art.2 - Riduzione del numero dei Consigli provinciali proponenti la presentazione della richiesta di referendum abrogativo.

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 26 dello Statuto veneto approvato è con legge statutaria 17 aprile 2012 n. 1 è così sostituita:

“c) il consiglio metropolitano ovvero uno o più consigli provinciali che rappresentino almeno un decimo della popolazione regionale;”.

Art. 3 - Introduzione della raccolta della sottoscrizione digitale attraverso piattaforma pubblica per le proposte di legge e di regolamento di iniziativa popolare.

1. Dopo l'art. 20 comma 5 dello Statuto veneto approvato con legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1 è aggiunto:

“5 bis La sottoscrizione della proposta di legge o di regolamento regionale di iniziativa popolare può avvenire anche in forma digitale attraverso piattaforma pubblica mediante carta di identità elettronica o altra forma di identificazione personale telematica certificata.”.

Art. 4 - Introduzione della raccolta della sottoscrizione digitale attraverso piattaforma pubblica per le proposte di referendum regionali.

1. Dopo l'art. 25 comma 1 dello Statuto veneto approvato è con legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1 è aggiunto:

“1 bis La sottoscrizione delle proposte di referendum regionale può avvenire anche in forma digitale attraverso piattaforma pubblica mediante carta di identità elettronica o altra forma di identificazione personale telematica certificata.”.

CAPO II - Norme per l'introduzione del referendum propositivo popolare

Art. 5 - Introduzione del referendum propositivo popolare.

1. Dopo l'articolo 26 dello Statuto veneto approvato con legge statutaria 17 aprile 2012 n. 1 è inserito l'articolo 26 bis:

“Art. 26 bis Referendum propositivo popolare.

1. I soggetti titolari del potere di promuovere il referendum abrogativo di cui all'articolo 26 comma 1 possono presentare al Presidente del Consiglio regionale, con le modalità previste dall'art. 20 una proposta di legge regionale da sottoporre a referendum propositivo popolare.

2. Qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato in ordine alla proposta di legge da sottoporre al referendum propositivo entro sei mesi dalla

dichiarazione di ammissibilità della relativa richiesta, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, indice il referendum propositivo popolare sulla proposta di legge regionale nelle forme previste dalla legge.

3. L'esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza favorevole dei voti validamente espressi.

4. I limiti alla ammissibilità della proposta di legge regionale da sottoporre a referendum propositivo popolare sono tipizzati ai commi 4 e 5 dell'art. 26 in materia di referendum abrogativo.

5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'esito di cui al comma 3. il Consiglio è tenuto a esaminare come previsto dall'art. 21 la proposta di legge sottoposta a referendum propositivo popolare.

6. La proposta di legge sottoposta a referendum propositivo popolare non decade alla fine della legislatura e i termini di cui ai commi 2 e 5 tornano a decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio.

7. Qualora il Consiglio regionale non approvi la proposta di legge sottoposta a referendum con esito positivo, come indicato al comma 3, è data facoltà ai proponenti promuoverne il riesame da parte del Consiglio medesimo. Il riesame può essere avanzato non prima di due anni dalla votazione nell'organo regionale attraverso richiesta scritta del Comitato promotore al Presidente del Consiglio.”.

INDICE

CAPO I - Norme per favorire la richiesta di referendum e proposta di legge di iniziativa popolare.....	3
Art.1 - Riduzione del numero delle firme per la presentazione della richiesta di referendum abrogativo.	3
Art.2 - Riduzione del numero dei Consigli provinciali proponenti la presentazione della richiesta di referendum abrogativo.	3
Art. 3 - Introduzione della raccolta della sottoscrizione digitale attraverso piattaforma pubblica per le proposte di legge e di regolamento di iniziativa popolare.	3
Art. 4 - Introduzione della raccolta della sottoscrizione digitale attraverso piattaforma pubblica per le proposte di referendum regionali.	3
CAPO II - Norme per l'introduzione del referendum propositivo popolare	3
Art. 5 - Introduzione del referendum propositivo popolare.....	3